

Ernesto Bianchi

Qualche riscontro di lessico feziale latente nel I libro delle Storie di Livio

1. Premessa – 2. Scansione cronologica liviana – 3. ‘*Res repetere*’ – 4. ‘*Tricesimum diem*’ - ‘*denuntiare*’ - ‘*pie indicere*’ – 5. ‘*Nuntiare*’ - ‘*renuntiare*’ – 6. Minima digressione al II libro (l’ambasceria di Tarquinio) – 7. Osservazioni conclusive.

1. Questo piccolo studio – di taglio esegetico – nasce nell’ambito di un lavoro monografico sui *Fetiales*, in corso di elaborazione. Esso, nello specifico, è finalizzato a una lettura critica di alcuni dati testuali del I libro delle *Storie* di Livio, ove – com’è notissimo – vengono fornite molte e assai significative informazioni su questi sacerdoti, sui riti da loro impiegati nella conclusione di un *foedus* o nella procedura volta alla dichiarazione di guerra.

Il lavoro intende soffermarsi su alcuni dettagli che nella monografia saranno richiamati solo nel loro insieme, rintracciando soprattutto segni lemmatici che devono con ogni evidenza essere riferiti al *ius Fetiale*, anche là dove Livio non sta narrando fatti espressamente riguardanti questi sacerdoti o non conduce – dichiaratamente – la propria esposizione all’ambito del diritto feziale.

La chiave di lettura delle pagine liviane è suggerita dagli ultimi lavori di Bernardo Albanese sui rituali affidati a questi sacerdoti, l’uno dedicato al cerimoniale per la stipulazione di un *foedus*¹, l’altro a quello per la dichiarazione di guerra². L’autore, che in precedenza già si era occupato di entrambi i riti³, tornava su questi argomenti osservando come Livio dovesse essersi avvalso, nel fornire le notizie che offre sui feziali e sui loro cerimoniali, di materiali della tradizione annalistica, la quale – a sua volta – doveva, con tutta probabilità, aver attinto ai formulari conservati negli archivi dei sacerdoti⁴. Trovava conferma di ciò in diversi elementi lemmatici che permeano la – talvolta – confusa narrazione resa dallo storico. Su queste basi – contrastando posizioni dottrinarie tese a dimostrare la totale inaffidabilità di Livio – l’autore concludeva osservando che le contraddizioni delle vicende narrate non fanno venir meno la veridicità delle informazioni rese sui rituali.

Con l’Albanese, e in uno spirito vichiano, oserei aggiungere che spesso il riscontro di un termine tecnico in un contesto evidentemente contraddittorio o addirittura falsato vale a confermare, piuttosto che a smentire, la tecnica cui il termine fa riferimento. Ha, infatti, senso falsificare uno specifico fatto storico o può anche accadere che per la sua narrazione si scelga inconsapevolmente una versione non corrispondente al vero, ma non ha senso – in una qualsiasi narrazione – falsificare un termine tecnico. Si può, naturalmente, ammettere che il termine tecnico sia stato applicato impropriamente. Non si può, cioè, escludere che – per svolgere la narrazione di un fatto risalente – si

1) B. ALBANESE, *Foedus e ius iurandum; pax per sponsionem*, in «AUPA.», XLVI, 2000, p. 51 ss.

2) B. ALBANESE, «*Res repetere*» e «*bellum indicere*» nel rito feziale (*Liv. 1,32,5-14*), in «AUPA.», XLVI, 2000, p. 7 ss.

3) B. ALBANESE, *Verba concepta e consapevolezza interiore in due antichi riti romani*, in «AUPA.», XLII, 1992, p. 31 ss. e *praecipue* p. 45 ss.

4) ALBANESE, *Foedus e ius iurandum*, cit., p. 51; sui riscontri testuali che dimostrano l’esistenza di *Commentarii* dei feziali, si veda E. BIANCHI, *Fest. s.v. ‘Nuntius’ p. 178 L. e i documenti del collegio dei feziali*, in «SDHL.», LXVI, 2000, p. 335 ss.

siano impiegati schemi e termini più recenti. Va da sé che ogni narrazione di un fatto storico consiste in una sorta di «traduzione» nella lingua del narratore.

Tuttavia, assume grande rilievo riscontrare l'uso di un termine che, in un altro contesto o in altro momento storico, verrà ad assumere una valenza tecnica. Propongo, quindi, la lettura di alcune pagine del I libro di Livio per riscontrare la terminologia tecnica feziale quand'essa impiegata fuori dalle vicende espressamente riferite ai sacerdoti⁵.

Benché Livio – ma è tratto comune a tutte le fonti che restituiscono notizie sui feziali – appartenga, per dirla con espressione corrente nella letteratura anglosassone, alle «non legal sources», alcuni termini sembrano connotati dal tecnicismo che è proprio del *ius Fetiale* o, per meglio dire, dalla tecnica che è il *ius Fetiale*, pur se l'annalista non li riferisce esplicitamente ad attività poste in essere dai feziali o a contesti in cui essi siano nominati. Nel testo liviano, insomma, si riscontrano segni (a mio avviso, di forte rilievo) di tecnica feziale ancor prima che si parli degli stessi feziali.

Il punto mi sembra d'interesse soprattutto per confutare i dubbi che sono stati anche in tempi recenti sollevati intorno alle *formulae* dei feziali e, in genere, all'affidabilità del testo liviano, quale fonte di corretta informazione degli *iura Fetialia*⁶.

Si tenterebbe qui, pertanto, di verificare la presenza di questi segni nella narrazione liviana non là dove questa cade espressamente sull'attività posta in essere dai feziali e potrebbe, dunque, essere ritenuta inaffidabile, ma dove – tacendo dei sacerdoti – compaiono nitidi elementi lessicali di tecnica feziale, i quali, come tali, impongono riscontri sul piano filologico e richiedono indagini sulle fonti utilizzate da Livio, ma vanno, di per sé, esenti da sospetti di falsificazione e anzi potrebbero confermare la correttezza degli elementi giuridici riportati dallo storico che – come ho detto – sono sospettati.

Questa chiave d'indagine assume ancora maggiore utilità rammentando come diversi studi sulle *Storie* di Livio – condotti da differenti angolazioni – abbiano condotto ad intravedere la presenza di almeno due filoni di informazioni nel materiale utilizzato dallo storico a proposito (anche) dei feziali: l'Ogilvie, infatti, riferiva la fonte principale di Livio, per quanto riguarda il regno di Tullo Ostilio, a Valerio Anziate (e alla specifica tradizione annalistica di cui costui si era avvalso) e, per quanto riguarda quello di Anco Marzio, a Licinio Macro (e, anche in questo caso, alla specifica tradizione annalistica di cui questi si era servito)⁷. Sia pure con ogni cautela e in via tendenziale, questa ipotesi è stata in parte ripresa dal Musti⁸.

Questa non è certo l'occasione per entrare specificamente in tematiche tanto complesse (va da sé che i diversi filoni annalistici possono essersi incontrati o intrecciati), ma – piuttosto – quella per evidenziare che, se le «contraddizioni», le «anticipazioni» e le «posticipazioni» dell'esposizione liviana a proposito dei feziali sono davvero riferibili a differenti filoni di fonti, il riscontro dei medesimi termini tecnici in ogni parte della narrazione svolta dallo storico assume rilevanza davvero notevole.

Prima conviene, però, rammentare la sequenza cronologica che lo storico segue nel presentarci i feziali e i loro riti con le contraddizioni che essa, inevitabilmente, presenta.

2. E' sotto il regno di Tullo Ostilio che appare la prima notizia sui feziali. Essa è riferita allorché si parla degli accadimenti che precedono la leggendaria sfida tra gli Orazi e i Curiazi⁹. L'ambito è rela-

⁵) Tra gli innumerevoli possibili riferimenti sulla rilevanza degli elementi terminologici in ogni ambito del diritto romano, si veda B. BIONDI, *La terminologia romana come prima dommatica giuridica*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», Napoli, 1953, II, p. 73 ss.

⁶) Così soprattutto C. SAULNIER, *Le rôle des prêtres fétiaux: et l'application du «ius fetiale» à Rome*, in «RDH.», LVIII, 1980, p. 174 ss., e T. WIEDEMANN, *The Fetiales: a Reconsideration*, in «Classical Quarterly», XXXVI, 1986, p. 480 ss.

⁷) R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford, 1965, p. 106 s. e 129 ss.

⁸) D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, Roma, 1970, p. 76 ss.

⁹) Riporto il passo comprensivo delle *formulae* impiegate per la conclusione di un *foedus*, per poter far poi riferimento nel testo a singole espressioni in esso contenute: Liv., *urb. cond.* 1.24.1-9: '[1] Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres, nec aetate nec viribus dispares. Horatios Curiatiosque fuisse satis constat, nec ferme res antiqua alia est nobilior; tamen in re tam clara nominum error manet, utrius populi Horatii, utrius Curiatii fuerint. Auctores utroque trahunt; plures tamen

tivo alla stipulazione di un *foedus*.

Di questi sacerdoti in precedenza non si è fatta menzione. E anche il loro ingresso nella narrazione liviana – si è detto all'epoca di Tullo Ostilio – presenta qualche peculiarità: un solo feziale viene nominato: «il feziale così interrogò il re Tullo» (*Fetialis regem Tullum ita rogavit ...*); «era feziale Marco Valerio» (*Fetialis erat M. Valerius ...*). Questo feziale poi fa *pater patratus* Spurio Fusio – *patrem patratum Sp. Fusium fecit ...* –, ma non viene detto che costui fosse un *Fetialis*. Anzi – rammento – che una parte della dottrina ritiene che l'esser *pater patratus* possa corrispondere ad un ruolo, di volta in volta, assunto per l'espletamento di determinati riti e soprattutto per pronunciare i *certa verba dei carmina* e compiere gli occorrenti stilizzati *gesta*¹⁰.

Tralascio questi problemi, come pure gli interrogativi circa la sussistenza, nella monarchia latina, di un vero e proprio collegio, piuttosto che di una *sodalitas*¹¹, per concentrare l'attenzione sui dati testuali liviani. Da questi emerge l'esistenza, ai tempi del terzo re di Roma, di un feziale.

Livio parla poi di *Fetiales* in occasione della dichiarazione di guerra avverso i *Latini Prisci* che interviene essendo re Anco Marzio¹².

*invenio qui Romanos Horatios vocent; hos ut sequar inclinat animus. [2] Cum trigeminis agunt reges ut pro sua quisque patria dimicent ferro; ibi imperium fore unde victoria fuerit. Nihil recusatur; tempus et locus convenit. [3] Priusquam dimicarent foedus ictum inter Romanos et Albanos est his legibus ut cuiusque populi cives eo certamine vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret. [4] Foedera alia aliis legibus, ceterum eodem modo omnia fiunt. Tum ita factum accepimus, nec ullius vetustior foederis memoria est. Fetialis regem Tullum ita rogavit: 'Inbesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?' Lubente rege, 'Sagmina' inquit 'te, rex, posco.' Rex ait: 'Puram tollito.' [5] Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita rogavit: 'Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, vasa comitesque meos?' Rex respondit: 'Quod sine fraude mea populi Romani Quiritium fiat, facio.' [6] Fetialis erat M. Valerius; patrem patratum Sp. Fusium fecit, verbena caput capillosque tangens. Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sancendum fit foedus; multisque id verbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit. [7] Legibus deinde, recitatis, 'Audi' inquit, 'Iuppiter; audi, pater patrato populi Albani; audi tu, populus Albanus: ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. [8] Si prior defecit publico consilio dolo malo, tum ille Diespiter populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque.' [9] Id ubi dixit porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani saumque ius iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt'. Sulla scansione del cerimoniale per la conclusione di un *foedus*, rimane fondamentale: G. FUSINATO, *Dei Feziali e del diritto feziale. Contributi alla storia del diritto pubblico esterno di Roma*, in «Atti della Reale Accademia dei Lincei», Sez. III («Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche»), CCLXXXI, s. III, 1883-1884, p. 497 ss. Anche per il richiamo delle fonti giuridiche, si veda OGILVIE, *A Commentary on Livy*, cit., p. 110 ss.*

¹⁰ Sul *pater patratus*, si vedano FUSINATO, *Dei Feziali e del diritto feziale*, cit., p. 489 ss., e A. MAGDELAIN, *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma, 1995, p. 35 ss., ove si avanza l'ipotesi – a mio avviso ingiustificata – che si tratti di un capo politico. Più in aderenza ai dati testuali delle fonti ALBANESE, «*Res repetere*» e «*bellum indicere*», cit., p. 16 ss. Risulta significativo l'uso di *'fecit'*, anziché di un verbo che valga una mera conferma.

¹¹ Ai motivi che mi spingono a pensare che, già in epoca arcaica, i feziali fossero costituiti in un collegio ho accennato altrove: E. BIANCHI *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 111 nt. 214, e *Fest. s.v. Nuntius* p. 178, 3 L., cit., p. 336 nt. 4.

¹² Anche in questo caso, per potervi far poi riferimento nel testo alle singole locuzioni, riporto il passo comprensivo anche delle *formulae* usate per la dichiarazione di guerra: Liv., *urb. cond.* 1.32.3-14: [3] *Igitur Latini, cum quibus Tullo regnante ictum foedus erat, sustulerant animos, et cum incursionem in agrum Romanum fecissent repetentibus res Romanis superbe responsum reddunt, desiderem Romanum regem inter sacella et aras acturum esse regnum rati.* [4] *Medium erat in Anco ingenium, et Numae et Romuli memor; et praeterquam quod avi regno magis necessariam fuisse pacem credebat cum in novo tum feroci populo, etiam quod illi contigisset otium sine iniuria, id se haud facile habiturum; temptari patientiam et temptatam contemni, temporaque esse Tullo regi aptiora quam Numae.* [5] *Ut tamen, quoniam Numa in pace religiones instituisset, a se bellicae caerimoniae proderentur, nec gerentur solum sed etiam indicentur bella aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequiculis, quod nunc fetiales habent, descripsit, quo res repetuntur.* [6] *Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato filo – lanae velamen est – 'Audi, Iuppiter' inquit; 'audite, fines' – cuiuscumque gentis sunt, nominat –; 'audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit.'* [7] *Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit: 'Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae compotem me nunquam siris esse.'* [8] *Haec, cum fines suprascandit, haec, quicumque ei primus vir obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus, paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit.* [9] *Si non duntur quos exposcit diebus tribus et triginta – tot enim sollemnes sunt – peractis bellum ita indicit:* [10] *'Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, diique omnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite; ego vos testor populum illum' – quicumque est, nominat – 'iniustum esse neque ius persolvere; sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur'. Tum *.....* nuntius Romam ad consulendum redit.* [11] *Confestim rex bis ferme verbis patres consulebat: 'Quarum rerum, litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri solvi, oportuit, dic' inquit ei quem primum sententiam rogabat, 'quid censes?'*

Dunque Livio attende il terzo re di Roma per nominare i feziali (anzi il *Fetialis*) e il quarto per rammentare che fu costui a voler disciplinare i riti occorrenti per la dichiarazione di guerra. Poiché Numa è nominato – in contrasto ad Anco Marzio – come colui che ‘*in pace religiones instituisset*’, laddove dal quarto re ‘*bellicae caerimoniae proderentur*’, si può ipotizzare che nell’istituzione dei riti feziali per la conclusione di un *foedus* abbia avuto un ruolo il secondo mitico re di Roma. La menzione del *Fetialis* ai tempi di Tullo Ostilio, consente – beninteso, sempre stando alla scansione cronologica liviana – di considerare almeno alcuni *iura Fetialia* esistenti già durante il regno di Numa. Non, però, gli *iura* finalizzati alla dichiarazione di guerra.

A questo proposito, il ruolo di Anco Marzio è chiaramente dominante ed è stato magistralmente ribadito ed evidenziato con nuove penetranti osservazioni dall’Albanese, il quale – tra l’altro – ha anche sottolineato come il *ius* del cerimoniale di guerra e specificamente quello del *res repetere* sia dalle fonti insistentemente riferito al quarto re di Roma¹³.

E, tuttavia, già prima di Anco Marzio e addirittura precedentemente alla prima loro (singolare) menzione sotto il regno di Tullo, vi sono tracce di riti, *verba* e comportamenti tipici del *res repetere*. Beninteso, in queste tracce non troviamo mai nominati i *Fetiales*, ma riscontriamo la terminologia tecnica che è loro propria.

3. Leggiamo, nel primo libro di Livio, di una guerra che, all’inizio del regno di Tullo Ostilio, intercorre tra Romani e Albani. Pare opportuno dividere l’esposizione liviana in alcuni segmenti, tutti ricchi di elementi interessanti.

Anzitutto l’antefatto e la reciproca richiesta di riparazione:

Liv., *urb. cond.* 1.22.3-4: [3] Forte evenit ut agrestes Romani ex Albano Agro, Albani ex Romano praedes in vicem agerent. Imperitabat tum C. Cluilius Albae. [4] Utrimque legati fere sub idem tempus ad res repetundas missi ...

A seguito di reciproche ruberie di Romani *ex Agro Albano* e di Albani *ex Romano*, sono inviati, pressoché contemporaneamente dei ‘*legati*’. Non sono nominati né *fetiales* né *sacerdotes*. Si legge il termine ‘*legati*’ e, tuttavia, questi *legati* vengono inviati – ‘*missi*’¹⁴ – d’ambo le parti *ad res repetundas*, cioè a svolgere la medesima azione che corrisponde alla prima fase della procedura feziale di dichiarazione di guerra, appunto, la *rerum repetitio*¹⁵.

Esclude l’espressa menzione di ‘*legati*’ che si trattasse di *Fetiales*? Sicuramente non lo esclude;

[12] *Tum ille Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio concisquoque*. Inde ordine alii rogabantur: quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensus. Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut sanguineam praenustam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret: [13] *Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse, senatusque populi Romani Quiritium censuit, consensus, consensit, ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque*. [14] *Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. Hoc tum modo ab Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posterius acceperunt*. Anche per la scansione del cerimoniale per la dichiarazione di guerra resta basilare FUSINATO, *Dei Feziali e del diritto feziale*, cit., p. 497 ss. Per il richiamo delle fonti, anche giuridiche, si veda OGILVIE, *A Commentary on Livy*, cit., p. 126 ss.

¹³ ALBANESE, «*Res repetere*» e «*bellum indicere*», cit., p. 9 e s.

¹⁴ E’ anche interessante notare l’accostamento di ‘*legatus*’ a ‘*missus*’: si vedano Liv., *urb. cond.* 1.38.1-2, e gli acuti rilievi di ALBANESE, «*Res repetere*» e «*bellum indicere*», cit., p. 15, su questo passo.

¹⁵ La quale consiste – com’è notissimo – nel ‘*res repetere*’ o ‘*repetitum ire*’ da parte dei feziali componenti l’ambasceria, fra i quali, il *pater patratus* (cioè, secondo Servio, il *princeps Collegii*), il *verbenarius* e, probabilmente, altri due membri del Collegio (così FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p. 500) e prende anche il nome volgare di ‘*clarigatio*’. Sul *pater patratus* per le fonti si vedano soprattutto Liv., *urb. cond.* 1.24.6, Serv., *comm. in Verg. Aen.* 9.52 e 10.14: si veda A. BOUCHE-LECLERCQ, *Manuel des institutions romaines*, Paris, 1931, p. 542 ss.; sul *verbenarius*, si veda Varr., *de vita pop. rom.*, in Non. Marc., *comp. doctr.* XII, sv. ‘*vervena*’ (Lindsay, III, p. 848). Sui *certa verba* pronunciati dal *pater patratus*, cfr. Liv., *urb. cond.* 1.32.6-7, e Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.72. Sul raffronto, a mio avviso, assai problematico della ‘*repetitio rerum*’ feziale con la *legis actio sacramento* dell’antico processo civile, si veda *infra*, nt. 20 e 21.

altrove lo stesso Livio usa la parola *'legatus'* in connessione a quella *'Fetialis'*¹⁶. E anche altre fonti accostano, del resto, i due termini, parlando dei Feziali come di *'legati'* aventi il compito di *'res repetere'*¹⁷. Avvalorata l'ipotesi che si tratti di questi sacerdoti il dato che le due popolazioni sono latine e che l'istituzione dei feziali è ritenuta, appunto, comune ai *Latini*¹⁸.

Anche nel nostro caso, i *legati* sono ufficialmente inviati per *'repetere'* ciò che era stato sottratto: le missioni – appare evidente da tutto il contesto – sono disposte dal re di Roma e dal dittatore di Alba e sono, per così dire, speculari: caratteristiche tutte che evocano l'interazione, appunto, speculare di alcuni rituali feziali¹⁹.

In questa sede, tuttavia, non interessa tanto dimostrare che sotto il nome di *'legati'* potevano celarsi dei *Fetiales*, quanto piuttosto evidenziare come le parole che riscontriamo appartengano sicuramente alla specifica tecnica feziale. L'espressione *'ad res repetendas'* è – come ho detto – tipica del lessico feziale e le si riconosce tale spessore tecnico, da aver indotto parte della dottrina a porla quale paradigma cui rapportare il *modus agendi* della *legis actio sacramenti in rem*²⁰.

Personalmente dubito della correttezza delle relazioni che sono state proposte tra alcuni *modi agendi* del *lege agere* e i cerimoniali feziali, ma rimane innegabile il fatto che, negli uni e negli altri, si riscontrano alcuni termini tecnici comuni.

Con innumerevoli altre espressioni Livio avrebbe potuto dar conto della richiesta di soddisfazione che i *legati Romani* e quelli *Albani* formulano vicendevolmente ai capi delle comunità reciprocamente accusate di ruberie. La scelta di una locuzione che lo stesso storico impiegherà in senso tecnico per descrivere la prima fase del complesso rito di dichiarazione di guerra non può essere casuale, tanto più che – degli *iura Fetialia* consistenti nel *'res repetere'* – egli ancora non ha detto.

Nell'immediato seguito del testo di Livio si assiste ad una sorta di gara finalizzata a poter svolgere per primi la *rerum repetitio*.

Liv., *urb. cond.* 1.22.4-5: [4] ...Tullus praeceperat suis ne quid prius quam mandata agerent; satis sciebat negaturum Albanum; ita pie bellum indici posse. [5] Ab Albanis socordius res acta: excepti hospitio ab Tullo blande ac benigne, comiter regis convivium celebrant. Tantisper Romani et res repetiverant priores et neganti Albano bellum in tricesimum diem indixerant...

L'astuzia di Tullo fa sì che, mentre i *legati Albani* sono amabilmente ospitati dal re, quelli *Romani* possano *repetere 'priors'* e – non avendo ricevuto soddisfazione – dar corso alla procedura per *'indictio belli'* nel trentesimo giorno.

Assume un ruolo significativo l'agire per primi: solo a questa condizione si potrà dar seguito *'pie'* alla dichiarazione di guerra.

¹⁶ ALBANESE, «*Res repetere*» e «*bellum indicere*», cit., p. 14 e s., considera l'episodio occorso sotto il regno di Anco Marzio e narrato da Liv., *urb. cond.* 1.32.6, rammentando che il discorso liviano comincia con le parole: *'Legatus, ubi ad fines eorum venit unde res repetundantur...'*. L'autore ritiene, anzi, che il termine *'legatus'* potrebbe esser stato contenuto, sia pure con un senso specifico particolare, nel rituale feziale.

¹⁷ Varr., *de vita pop. rom.*, in Non. Marc., *comp. doct.*, IV, sv. *'fetiales'* (Lindsay, II, p. 529); si veda anche Plin., *nat. hist.* 22.3.5.

¹⁸ Negli studi la questione è stata ampiamente dibattuta e anche in tempi recenti non sono mancati autori – come P.A. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, I, p. 21 – che ritengono l'istituto feziale comune alle popolazioni, sia latine che non latine, dell'Italia centrale. Tuttavia, la dottrina, che più specificamente si è occupata dell'argomento, sottolinea come, nelle fonti, l'esistenza di questi sacerdoti sia provata solo presso le comunità latine. In tal senso si veda A. WATSON, *International Law in Archaic Rome*, Baltimora-London, 1993, p. 75 s. Si osserva, infatti, che alcune fonti, quali Serv., *comm. in Verg. Aen.* 7.695, e Liv., *urb. cond.* 8.39 – che ne attesterebbero la presenza, rispettivamente presso i Falisci e presso i Sanniti – denotano contraddizioni tali da non risultare pienamente affidabili.

¹⁹ Essa è palese soprattutto nel cerimoniale utilizzato per la conclusione di un *foedus*, descritta da Liv., *urb. cond.* 1.24.1 ss.: si veda *supra*, nt. 9.

²⁰ Cfr. A.H.A. DANZ, *Das sakrale Schutz in römischen Rechtsverkehr*, Jena, 1857, p. 186 ss., E. HUSCHKE, *Das alte römische Jahrbuch und seine Tage. Eine chronologisch-rechtsgeschichtliche Untersuchung in zwei Büchern*, Breslau, 1869, p. 322 ss., e A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*², Erlangen, 1882, p. 507.

Trascorsi i trenta giorni, i legati Romani – avendo gli Albani rifiutato la riparazione – indicano la guerra.

4. Se, come ho ricordato, l'espressione '*res repetere*' ha suggerito a parte della dottrina di porre un parallelo con la *legis actio sacramenti in rem*, che parrebbe agevolato dall'importanza che nel contesto assume il '*repetere priores*', la menzione del '*tricesimum diem*' spiega come altri autori abbiano intravisto un parallelo tra questa fase della procedura di dichiarazione di guerra e la *legis actio per conductionem*²¹. Il '*tricesimum diem*' non può, infatti, che evocare il '*condicere*' che leggiamo in Gai., *inst.* 4.17b-18²², e in fonti non giuridiche²³ e il '*condicere*' non può che richiamare il '*denuntiare*'. L'indire la guerra al '*tricesimum diem*' presuppone il '*condicere-denuntiare*', benché il verbo non sia qui impiegato da Livio.

Lo storico usa, però, '*condicere*' quando descrive la relazione che Anco Marzio tiene in senato per riferire dell'avvenuta *rerum repetitio* da parte del *pater patratus* romano. Nell'occasione leggiamo: '*Confestim rex his ferme verbis patres consulabat: 'Quarum rerum, litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari, fieri solvi, oportuit...'*'²⁴. Non vi può esser dubbio, quindi, che Livio, nel citare il '*tricesimum diem*', sottintenda il tecnico '*condicere*'.

'*Nuntiare*', e '*renuntiare*' sono, invece, verbi che leggiamo nel seguito della narrazione liviana, ma – pur imparentati con '*denuntiare*' – assumono valenza tecnica assai differente e, quindi, ne parlano nel paragrafo successivo²⁵.

Qui vorrei, invece, soffermarmi a considerare l'espressione '*pie bellum indici*'.

L'avverbio '*pie*' sembra rimarcare, con tutta evidenza, la necessità indefettibile che la guerra sia dichiarata seguendo rigorosamente un rituale. In Liv., *urb. cond.* 1.32.6, il *pater patratus* afferma: '*ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio*'²⁶. '*Pie*' e '*iuste*' sembrano, nella *formula*, inscindibili.

Del resto, l'avverbio contrario '*impie*' – lo si legge nell'automaledizione pronunciata dal *pater patratus* di cui riferisce Liv., *urb. cond.* 1.32.7²⁷ – sta insieme a '*iniuste*'.

I due avverbi rimandano alla concezione del *bellum iustum* che ritroviamo in diverse fonti²⁸, ma che – com'è noto – è particolarmente rimarcata da Cicerone.²⁹ E', poi, Livio stesso che parla di '*pie*

²¹) Cfr. A. PERNICE, *Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, Halle, 1892, III.1, p. 233 ss., e C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955, 3, p. 154 ss. Il raffronto con entrambe le *legis actiones* è svolto da G. DONATUTI, *La clargatio o rerum repetere e l'istituto parallelo dell'antica procedura civile romana* (già in «Lura», VI, 1955, p. 31 ss.) ora in *Studi di diritto romano*, Milano, 1977, II, p. 863 ss.

²²) Gai., *inst.* 4.17b-18: '*... Condicere autem denuntiare est prisca lingua. Itaque haec quidem actio proprie condictio vocabatur; nam actor adversario denuntiabat, ut ad iudicem capiendum die XXX adesset. Nunc vero non proprie conductionem dicimus actionem in personam, qua intendimus dari nobis oportere: nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit*'. Cfr. *Inst. inst.* 4.6.15 e Theoph., *inst. par.* 4.6.10, sul cui raffronto con il passo gaiano si veda C. FERRINI, *I commentari di Gaio e l'indice greco delle Istituzioni*, in *Opere di Contardo Ferrini*, Milano, 1929, I, p. 101.

²³) Anche nelle fonti extragiuridiche si registra questo significato, si vedano Paul. sv. '*Condictio*', 58.3 L.: '*Condictio in diem certum eius rei, quae agitur, denuntiatio*' (W. STRZELECKI, *C. Atei Capitonis fragmenta*, Leipzig, 1967, p. 53, ritiene probabile la derivazione del passo dal *De iure augurali* di C. Ateio Capitone); Serv., *Comm. in Verg. Aen.* 3.117: '*condictio id est denuntiatio, cum denuntiatur, ut ante diem tertium quis ad inaugurandum adsit ...*'. Su queste fonti e anche sulla questione dell'ulteriore – assai discusso – lasso temporale di tre giorni si veda H.G. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1965, p. 80, sv. '*condicere*': cfr. H.E. DIRKSEN, *Manuale Latinitatis Fontium Iuris Civilis Romanorum. Thesaurus Latinitatis Epitome*, Berolini, 1887, p. 183, sv. '*condicere*' e '*condictio*'.

²⁴) Liv., *urb. cond.* 1.32.11, su cui *supra*, nt. 12. Sui problemi che il passo pone e soprattutto su quelli provocati dall'impiego dei genitivi in connessione al '*condixit*' si veda I.N. MADVIG, *Emendationes Livianae*, Copenhagen, 1877, p. 56 ss.

²⁵) Cfr. *infra*, § 5.

²⁶) Cfr. *supra*, nt. 12.

²⁷) Cfr. *supra*, nt. 12.

²⁸) Così, ad esempio, in Varr., *ling. Lat.* 5.86: '*Fetiales, quod fidei publice inter populos praerant: nam per hos fiebat ut iustum conciperetur bellum et inde desitum, ut foedere fides pacis constitueretur*'.

²⁹) Cic., *off.* 1.11: '*Nullum bellum esse iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur, aut denuntiatum ante sit et indictum*'; 3.108: '*... Cum iusto enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura communia*'; cfr. *de republ.* 3.23. In punto si veda F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², Napoli, 1973, II, p. 53, il quale ritiene

et iusta arma’ come delle armi usate in guerre ritualmente dichiarate³⁰.

Nulla ci è, invece, detto su come la guerra viene indetta: in Livio, il verbo *‘indicare’* è usato con quello *‘facere’* dal *pater patratus*: *‘bellum indico facioque’* appena prima di scagliare la lancia sull’*ager Hosticus*³¹ e qui assume un preciso senso tecnico (in Gell., *noct. Att.* 16.4.1, che si basa sul *De re militari* di Cincio³², leggiamo: *‘bellum dico facioque’*). Il sostantivo *‘indictio’* acquisisce, però, anche la più generica funzione di denominare la fase conclusiva della dichiarazione di guerra ben distinta dalla *rerum repetitio* e dalla *testatio deorum*³³.

Noto che in tutta la vicenda non è menzionato il *gestum* rituale dello scagliar l’*hasta* sull’*ager Albanus*. Noto, pure, che non viene riferita la fase della *testatio deorum* (una *testatio deorum* è, menzionata, ma quale oggetto dell’ordine formulato da Tullo ai *legati* di Alba)³⁴.

Non possiamo, quindi, dire che la guerra sia dichiarata seguendo esattamente le forme che saranno poi instaurate da Anco Marzio. E, come ho più volte rammentato, manca un espresso riferimento ai Feziali, ma è innegabile che alcuni schemi di *ius Fetiale* siano stati seguiti e che il lessico utilizzato dallo storico sia indubbiamente tecnico.

5. Fatta la dichiarazione, i legati Romani *‘renuntiant’* queste cose al re e, solo allora, Tullo dà potere agli Albani di svolgere le loro richieste. Esplicata la ragione della loro missione, finalizzata al *‘res repetere’* e, in difetto di soddisfacimento, alla dichiarazione di guerra, Tullo li coglie di sorpresa.

Liv., *urb. cond.* 1.22.5-7: [5] ...Haec renuntiant Tullo. [6] Tum legatis Tullus dicendi potestatem quid petentes venerint facit. Illi omnium ignari primum purgando terunt tempus: se invitos quicquam quod minus placeat Tullo dicturos, sed imperio subigi; res repetitum se venisse; ni reddantur, bellum indicere iussos. [7] Ad haec Tullus ‘Nuntiate’ inquit, ‘regi vestro regem Romanum deos facere testes, uter prius populus res repetentes legatos aspernatus dimiserit, ut in eum omnes expetant huiusce clades belli.’

Liv., *urb. cond.* 123.1: Haec nuntiant domum Albani...

Anche l’impiego del verbo tecnico *‘nuntiare’* e di quello *‘renuntiare’* (usato dai *legati* romani per riferire quanto accaduto al loro re) non può essere casuale. Questi verbi sono imparentati con quello tecnicissimo *‘denuntiare’* – di cui già si è detto³⁵ – ma sono egualmente propri della procedura feziale.

Altrove ho rimarcato come le parole *‘nuntius’* e *‘nuntium’* siano da ascrivere al lessico tecnico dei *Fetiales* e come esse non indichino solo colui che reca un messaggio, ma anche il messaggio stesso³⁶.

la posizione di Cicerone un’elaborazione sul terreno filosofico di un originario concetto giuridico-religioso; sui passi ciceroniani afferenti il *ius belli*, tra i molti, si veda anche V. ILARI, *‘Ius belli’ - ‘Toù polémou nómos’*. *Etude sémantique de la terminologie du droit de la guerre*, in «BIDR.», LXXXVIII, 1985, p. 175 ss.

³⁰ Così, ad esempio: Liv., *urb. cond.* 30.31.4. Naturalmente il ricorrente accostamento delle due locuzioni nel lessico feziale non esclude un’originaria distinta valenza dell’una e dell’altra, risultando evidente la maggiore connotazione religiosa di *‘pie’* (*‘pium’*, *‘piaculum’*, etc.) rispetto a quella di *‘iuste’*, pur se anch’esso sembra rimandare alla conformità a schemi formali.

³¹ Liv., *urb. cond.* 1.32.13: si veda *supra* nt. 12.

³² Gell., *noct. Att.* 16.4.1: *‘Cincius in libro tertio de re militari, facielem populi Romani bellum indicentem hostibus, telumque in agrorum eorum jacientem his verbis uti scripsit: ‘Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fecere deliqueruntque quodque populus Romanus cum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum iussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum dico facioque’*. DONATUTI, *La clarigatio*, cit., p. 41, ritiene che la formula riferita da Cincio rievolverebbe di esser successiva rispetto a quella leggibile in Liv., *urb. cond.* 1.32.13.

³³ Si veda M. VOIGT, *Die Lehre vom ‘ius naturale, aequum et bonum’ und ‘ius gentium’ der Römer*, Leipzig, 1859, 183 ss., e FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p. 508.

³⁴ Cfr. *infra*, § 5.

³⁵ Cfr. *supra*, § 4.

³⁶ BIANCHI, *Fest. s.v. ‘Nuntius’ p. 178 L.*, cit., p. 339 e s. La duplice valenza della parola è attestata da Paul. sv. *‘nuntius’*, p. 179.1 L.: *‘Nuntius et res ipsa et persona dicitur’*. Sul punto dissenso da ALBANESE, *‘Res repetere’* e *‘bellum indicare’*, cit., p. 16 e nt. 17, il quale, considerando Liv., *urb. cond.* 1.24.5, denuncia la stranezza che i riti non venissero posti in essere dal *Fetialis* fatto dal re *regius nuntius*, ma dal *pater patratus* da quest’ultimo creato. E’ ben vero come osserva l’autore che la valenza del termine *‘nuntius’* non era quella, che poi diverrà prevalente, di «messo che trasmette una

Tornando al racconto liviano non si può che riscontrare che le parole che restituiscono il dialogo che intercorre tra il re e i legati Albani, le circostanze nelle quali vengono pronunziate – in evidente forma di *certa verba* – evocano alla mente del ricercatore le parole, le circostanze, i rituali di cui, a distanza di pochi paragrafi, Livio dice allorché parlerà della conclusione del primo – così lo storico lo nomina – *foedus*³⁷, che, del resto, viene concluso tra le medesime popolazioni latine e, ulteriormente, del cerimoniale proprio della dichiarazione di guerra, secondo gli schemi del *ius Fetiale*, che viene analiticamente e con maggior dettaglio descritto nell'episodio occorso durante il regno di Anco Marzio³⁸.

Risulta di particolare interesse il 'nuntiate' che Tullo ordina ai legati (*Fetiales*?) Albani imponendo loro di dar conto al proprio re che quello di Roma invoca gli dèi a testimoniare quale dei due popoli abbia per primo licenziato i 'res repetentes' legati rifiutando la richiesta di riparazione così che su quel medesimo popolo ricadano 'omnes clades' della guerra.

Nell'ordine dato da Tullo con il 'nuntiate' si fa riferimento anche alla 'testatio deorum', alla solenne formula con la quale gli dèi sono invocati a testimoni, che nel rito feziale di dichiarazione di guerra precede la fase finale dell'*indictio*³⁹. Invero, quando il re dà questo comando, la guerra è già stata dichiarata da parte dei legati Romani. Costoro – seguendo gli *iura Fetialia* che saranno poi istituiti da Anco Marzio – avrebbero dovuto adempiere, prima dell'*indictio*, alla solenne invocazione degli dèi a testimoni; nel racconto, quindi, la menzione della 'testatio deorum' appare singolare, ma certo l'ordine dato da Tullo obbliga gli ambasciatori Albani a riferire al loro re anzitutto che gli dèi sono testimoni della priorità della *rerum repetitio* dei Romani.

Credo, infatti, che si debba attribuire al verbo 'nuntiare' una valenza performante: il 'nuntiate' vincola i legati di Alba non solo a riferire gli accadimenti occorsi seguendo le parole del re di Roma, ma anche a compiere, riportando quella di Tullo, essi stessi una *testatio deorum*. Col 'nuntiate', gli stessi legati Albani sono fatti *nuntius* e *nuntium* del re e del popolo di Roma.

E l'ordine di Tullo – come si legge all'inizio del § 23 – sarà adempiuto: 'Haec nuntiant domum Albani ...'⁴⁰.

6. E' pacifico che l'indagine qui abbozzata e specificamente delimitata ai primi paragrafi del I Libro potrebbe proseguire cogliendo riscontri lemmatici anche nei libri successivi delle *Storie*. Non si intende qui sviluppare *ex professo* questa prospettiva di ricerca, oggettivamente ulteriore al programma prefissato all'inizio. Tuttavia, in chiave conclusiva, ci si permette qualche digressione – davvero minimale – anche in questa più ampia direzione.

In questa limitata prospettiva – e con questo caveat – si potrebbe addirittura ipotizzare che abbiano seguito alcuni degli schemi di *ius Fetiale* quei legati inviati da Tarquinio 'sine mentione reditus bonae tantum repetentes'⁴¹ e che in seguito fomenteranno la congiura per restaurare la monarchia cui si fa

volontà altrui», bensì quella di «persona designata da una volontà divina». Tuttavia, sulla base del passo liviano e in aderenza al lemma paolino, credo si possa intravedere un significato ancora più arcaico. E' 'regius nuntius' non solo colui che – designato dalla volontà divina – è incaricato di trasmettere quella del re e del popolo, ma anche coloro che sono 'comites' del feziale: tra questi *comites* deve essere annoverato il *pater patratus*, ma devono esserlo persino gli stessi oggetti sacri che vengono utilizzati nel rituale. Tutti costoro e tutto ciò costituiscono il messaggio e, al contempo, il messaggero. La stranezza non è maggiore di quella che si rileva in Liv., *urb. cond.* 1.32.6, ove, nella formula che il *pater patratus* recita, nell'ambito della *rerum repetitio*, non appena giunto presso il popolo cui si intende dichiarare guerra, i confini vengono invocati così come, altrove, si invocano uomini o divinità in grado di percepire il *carmen*.

³⁷) Liv., *urb. cond.* 1.24.1 ss.: si veda *supra* nt. 9.

³⁸) Liv., *urb. cond.* 1.32.3 ss.: si veda *supra* nt. 12.

³⁹) Sull'invocazione agli dèi ad esser testimoni, si vedano Liv., *urb. cond.* 1.32.10, e Dion. Hal., *ant. rom.* 2.72. Accenna alla formula, ma in modo sommario ed impreciso, anche Plut. *Numa*, 12; sulle fonti si veda FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p. 504 ss.; sulla risalenza della formula e sulla probabile originaria invocazione alla triade *Janus, Juppiter, Quirinus*, si veda OGILVIE, *A Commentary on Livy*, cit., p. 131 ss.

⁴⁰) Liv., *urb. cond.* 1.23.1.

⁴¹) Liv., *urb. cond.* 2.3.5.

cenno all'inizio del secondo libro di Livio⁴².

Ovviamente, se pur per un episodio inserito nella complessa e spesso contraddittoria narrazione che l'annalistica rende intorno alla cacciata dell'ultimo re di Roma, l'inaffidabilità delle fonti obbliga a massima cautela, non si può non notare che l'assonanza del *'bona repetere'* da parte dei *legati* e il tecnico *'res repetere'* dei *Fetiales*.

E', poi, in un contesto conciliativo che, in prima battuta, starebbe – a quanto dichiara la fonte – per concludersi positivamente che viene svolta la richiesta di restituzione dei beni del re. E la finalità conciliativa è appunto quella caratterizzante la fase rituale della *rerum repetitio*, la quale, anzi – specie nei più risalenti rapporti tra nazioni confinanti – avrà sicuramente costituito l'esito più frequente di una procedura creata per gestire le ostilità, possibilmente, evitandole.

E, tuttavia, a ben guardare, l'uso del verbo *'re-petere'* dovrebbe suscitare qualche perplessità: si «ri-chiede» ciò che è stato sottratto: questo è il senso della «normale» *rerum repetitio*, ma nel caso del Superbo, i *bona* a lui appartenenti non gli sono stati sottratti, più semplicemente essi non sono più nella sua disponibilità, in quanto si trovano nel territorio che ora costituisce quello della repubblica. L'appartenenza al re etrusco (potremmo dire il *dominium*) di questi beni non è discussa, tanto che, quando la congiura viene scoperta e repressa, si deve revocare la precedente decisione di restituirli *'integra'* e – valutata l'ipotesi di procedere a confiscarli – si sceglie di distribuirli alla plebe di modo di privare Tarquinio anche della speranza di poterli recuperare⁴³.

Perché, allora, usare precisamente questo verbo? Perché usarlo in questo contesto conciliativo se non per il fatto che esso, appunto in questo contesto, assumeva la valenza tecnica della *'rerum repetitio'* del *ius Fetiale*?

Si noti anche che, al termine del § 4 del suo secondo libro, lo storico ci informa che, allorché la congiura tramata dagli emissari di Tarquinio viene scoperta e cruentamente repressa, i *'legati'* corrono il rischio di essere coinvolti dall'ira del popolo così fieramente ostile alla monarchia, ma vengono lasciati indenni: *'... de legatis paululum addubitatum est, et quamquam visi sunt commisisse ut hostium loco essent, ius tamen gentium valuit'*⁴⁴. Sebbene qui espressamente rapportata al diritto delle genti, vale, quindi, per questi *legati* del re etrusco l'immunità che caratterizza i *Fetiales*.

Probabilmente, gli emissari di Tarquinio non erano dei feziali. Va, infatti, ancora una volta rammentato che, mentre l'esistenza di *Fetiales* presso comunità latine è ammessa, larga parte della dottrina dubita che questi sacerdoti fossero presenti in ambito etrusco⁴⁵. Ma ciò che più mi preme sottolineare è che le fonti di cui lo storico si avvale – anche in questo caso – lo portano ad interessare il suo racconto di termini, di schemi e di contenuti di *ius Fetiale*.

7. Donde traeva Livio il lessico palesemente tecnico che egli usa?

I termini presi in considerazione in questo breve studio sono stati riscontrati fuori dalle formule dei *Fetiales* che lo storico augusteo ci ha conservato; essi non sono, per così dire, «virgolettati». Proprio in quanto anticipati rispetto alla scansione cronologica seguita nel rendere le informazioni sugli *inra Fetialia* o proprio in quanto utilizzati fuori di luogo, come nel caso dell'ambasceria di Tarquinio, cui ho da ultimo fatto cenno, queste espressioni, che altrove assumono una specifica valenza tecnica, avvalorano le *formulae* in cui si trovano impiegate.

Se, poi, come ho rammentato in premessa⁴⁶, diversi filoni d'informazione furono seguiti da Livio (anche) a proposito di ciò che riguarda i feziali per il regno del terzo e per quello del quarto re di Roma, ma – in entrambi i casi – ritroviamo costantemente la medesima terminologia tecnica, ciò porta ad accreditare ulteriormente quel lessico.

Il riscontro induce anche a concludere che le *formulae* di *ius Fetiale* riportate da Livio – che

⁴²) Liv., *urb. cond.* 2.3.6-7.

⁴³) Liv., *urb. cond.* 2.5.1-2.

⁴⁴) Liv., *urb. cond.* 2.4.7.

⁴⁵) Cfr. *supra*, nt. 18.

⁴⁶) Cfr. *supra*, nt. 7 e 8.

contengono i termini tecnici che leggiamo anche altrove – siano migrate sino alle fonti utilizzate dallo storico da materiali assai risalenti, probabilmente – come ha ipotizzato l'Albanese – proprio dagli archivi dei feziali.

Queste conclusioni si coordinano, del resto, con quelle che – dedotte sulla base strutturale e linguistica delle *formulae* feziali – le avevano rivelate tanto ricche di arcaismi da consentire la possibilità che conservino quelle in prosa commatica dei libri dei feziali⁴⁷.

La questione dell'effettiva esistenza di archivi dei feziali è stata da tempo dibattuta e non è mancato qualche autore che ha sostenuto come l'assenza di testimonianze su questi archivi induca a elevare sospetti sull'antichità delle formule asserite dall'annalistica⁴⁸.

Ritengo, tuttavia, certo che archivi di questi sacerdoti esistessero. Infatti, anche se in proposito è stato autorevolmente ribadito che sull'esistenza di questi archivi vi è silenzio delle fonti⁴⁹, altrove ho evidenziato come un mutilo passo festino dimostri che i feziali dovevano possedere propri archivi o, quantomeno, dei *Commentarii*⁵⁰.

Archivi dei *Fetiales* esistevano e l'uso di termini squisitamente tecnici da parte di Livio soprattutto quando lo storico non li sta impiegando per narrare fatti dei quali questi sacerdoti sono i protagonisti, induce a concludere che – quantomeno per il tramite delle fonti annalistiche – egli vi attingesse. Ma non resta esclusa la possibilità che la sua conoscenza si fondasse su ulteriori fonti di tradizione antiquariale.

⁴⁷) Così G.B. PIGHI, *La poesia religiosa romana*, Bologna, 1958, p. 28.

⁴⁸) In questo senso si veda W.W. FOWLER, *The religious experience of the Roman people*, London, 1911, p. 488.

⁴⁹) F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica*, Sassari, 1983, p. 170, il quale, evidenziata l'assenza, nelle fonti, di qualsiasi menzione ad essi (a differenza di quanto accade per 'Libri', o 'Commentarii' di Pontefici, Auguri, fratelli Arvali, Salii ed altri collegi sacerdotali), osserva in proposito, che: «... dall'antichissima sodalità ci sono pervenute formule solenni e procedure di indubitabile autenticità, eppure nelle fonti non si ha menzione, né notizia, di *Libri*, *Commentarii* o altri generi di documenti ad essa attribuibili. Di fronte a casi come questo risulteranno abbastanza fuorvianti, in sede di configurazione dell'archivio, sia il ricorso a sommarie simiglianze con altri archivi sacerdotali, per sostenere poi che i feziali dovessero avere *Libri* e *Commentarii* propri; sia la supposizione che i materiali documentari di questi sacerdoti confluissero negli archivi capitolini, negando di fatto alla sodalità l'autonomia nella conservazione dei propri documenti».

⁵⁰) BIANCHI, *Fest. s.v. Nuntius' p. 178 L.*, cit., p. 340.